





ATTO DI SOTTOMISSIONE

La società Acquedotti S.c.p.a., con sede in Orta di Atella, alla Via Garibaldi n. 77, nella persona del legale rappresentante p.t., Arch. Pasquale Di Genanro, nato il 15/03/1960 a Napoli, CF DGN PQL 60C15 F839R, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, nella sede dell'ex ATO 2 Napoli Volturno in Via Cesario Console n. 3 Napoli, dispone quanto segue:

premesso che

- l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, con deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, adottata nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 151 del d.lgs. 152/06, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. e), del cd. Decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014), ha approvato lo schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato, precisando che:

a) "*relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d'ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili*";

b) "*sino al subentro del gestore d'ambito, i gestori conformi alla normativa pro tempore vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d'ambito e gestori conformi esistenti, e che l'Ente di governo dell'ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege*".;

c) "*le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento*";

- in assenza del gestore unico dell'ATO n. 2 Napoli Volturno di cui alla L.R. n. 14/1997 (oggi corrispondente agli ambiti distrettuali "Napoli" e "Terra di Lavoro" istituiti con L.R. n. 15/2015), la società Acquedotti S.c.p.a (d'ora in avanti denominata anche "GESTORE") gestisce il servizio di distribuzione idrica e fognaria nel territorio dei Comuni di Orta di Atella (CE) in virtù della Convenzione Rep. 225 del 14/09/2001, Melito di Napoli (NA) in virtù della Convenzione Rep. 325 del 30/04/2003, Acerra (NA) in virtù della Convenzione Rep. 7990 del 14/12/2005, Qualiano (NA) in virtù della Convenzione Rep. 1540 del 29/12/2006, Grumo Nevano (NA) in virtù della Convenzione Rep. 761 del 18/07/2007, Casandrino

ATO 2 CAMPANIA
PROT. 9998
DATA 22 SET. 2016
N. PAG.

(NA), in virtù della Convenzione Rep. 505 del 29/11/2012, stipulate tra i medesimi enti locali ed il "GESTORE";

- al fine di assicurare la corretta attuazione della richiamata deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015, nonché della deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR del 28/12/2015, recante, quest'ultima, il metodo tariffario idrico per il periodo regolatorio 2016-2019 (cd. MTI-2), il Commissario dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno, a tanto legittimato in virtù dell'art. 21, comma 9 della L.R. della Campania n. 15/2015, con propria deliberazione n. 29 del 14/09/2016, adottata all'esito di apposita procedura partecipata con tutti i soggetti controinteressati, ha approvato lo schema di atto di sottomissione, che il Gestore è tenuto a sottoscrivere quale integrazione degli atti convenzionali in precedenza richiamati, per il recepimento delle disposizioni della convenzione-tipo approvata dall'Autorità di regolazione del S.I.I., ritenute non incompatibili con le convenzioni originariamente sottoscritte tra il GESTORE ed i comuni affidanti;

- in particolare, con lo schema di atto di sottomissione approvato dal Commissario vengono disciplinati, in conformità alle previsioni dettate dall'AEEGSI, le modalità attraverso le quali assicurare il concorso del Gestore, per quanto di competenza, nella realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione locale del servizio idrico integrato.

RITENUTO

- di dover sottoscrivere il presente atto predisposto in conformità allo schema approvato dal Commissario dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno con la predetta deliberazione n. 29 del 14/09/2016;

tanto premesso e ritenuto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiara di accettare quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

1) Il Gestore si impegna, con il presente atto, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio in sua titolarità, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente e della programmazione del servizio adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito.

2) Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente atto, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ente di Governo dell'Ambito in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza degli obblighi assunti con il presente atto.

ART. 2 - Regime giuridico per la gestione del servizio

Il Gestore provvede alla gestione del servizio di distribuzione idrica e fognaria in regime di *società mista a prevalente capitale pubblico,* in virtù delle convenzioni richiamate in premessa, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e la procedura seguita per il relativo affidamento.

ART. 3 Perimetro delle attività affidate

Il Gestore provvede ad assicurare la gestione del servizio di distribuzione idrica e fognaria, esclusa quella delle acque meteoriche in fognatura bianca all'interno del perimetro dei seguenti Comuni di Orta di Atella (CE), Melito di Napoli (NA), Acerra (NA), Qualiano (NA), Grumo Nevano (NA), Casandrino (NA).

ART. 4 Concorso del Gestore nell'attuazione del Piano d'Ambito

Il Gestore si impegna a concorrere alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dal Piano d'Ambito pro tempore vigente, relativamente al rispettivo territorio e limitatamente ai segmenti d'operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell'Ente di governo dell'ambito che adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria in modo che sia garantito il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio.

ART. 5 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Il Gestore concorre, nei limiti delle sue responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria definita dall'AEEGSI e a quanto precisato nel presente atto.

Art. 6 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1) Qualora si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore si impegna a presentare tempestivamente all'EGA istanza di riequilibrio.

2) L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3) E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 7 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1) Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina normativa e regolatoria di settore, secondo le valutazione dell'Ente di Governo dell'Ambito;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dall'Ente di Governo dell'Ambito

2) Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ART. 8 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1) L'istanza di riequilibrio di cui al precedente art. 6 sarà definita con provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito contenente la proposta rivolta all'AEEGSI di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità riportato all'art. 7. Laddove nessuna delle medesime misure sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ente di Governo dell'Ambito previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2) L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3) L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

ART.9 - Ulteriori obblighi del Gestore

1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dal presente atto;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi definito dall'Ente di Governo dell'Ambito;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'Ente di Governo dell'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio gestito, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente di Governo dell'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo dell'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) consegnare all'Ente di Governo dell'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalle convenzioni originariamente sottoscritte con i comuni affidanti, nonché dal presente atto;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione ricompreso nel Piano d'Ambito;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dal presente atto.

ART. 10 – Penali

1) L'Ente di Governo dell'Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, applicherà, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2) L'Ente di Governo dell'Ambito comunicherà all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 11 Sanzioni

L'Ente di Governo dell'Ambito segnalerà all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

ART. 12 Modalità di aggiornamento del presente atto

Il Gestore si impegna ad aggiornare il testo del presente atto di sottomissione ove necessario a renderlo conforme alla regolazione di settore definita dall'AEEGSI ed alla programmazione locale definita dall'Ente di Governo dell'Ambito.

ART. 13 Assicurazioni

Il Gestore si impegna a mantenere attive le polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi e protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, già previste dagli originali atti che regolano il rapporto concessorio per i massimali di ivi stabiliti.

Il presente atto, che potrà essere registrato in caso d'uso è redatto in doppio originale di cui uno depositato presso l'ex Ente d'Ambito Napoli – Volturno e trasmesso in copia ai Comuni concedenti.

Napoli, 22/09/2016

Per la società Acquedotti S.c.p.a.

Il Legale rapp.te p.t.

Arch. Pasquale Di Gennaro